

ASSOCIAZIONE
"COSPES-CIOFS LAURA VICUNA APS"
CENTRO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO PER LA FORMAZIONE
E L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE -SEDE

È costituita l'Associazione "COSPES-CIOFS LAURA VICUNA APS" Centro-socio-psico-pedagogico per l'educazione, la solidarietà sociale, la formazione e l'orientamento scolastico e professionale, (per brevità COSPES-CIOFS LAURA VICUNA APS) promossa dalle FMA (figlie di maria ausiliatrice) – Ispettorica Sicula Madre Maddalena Morano – Sicilia, Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta.

L'Associazione ha sede legale in Catania, via Caronda n. 218 - 224 Codice Fiscale 93045400871 ha competenza per il territorio della Regione Sicilia e potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie o sezioni anche in altre città della Regione Sicilia mediante delibera dell'Assemblea dei soci.

La sede legale può essere trasferita nell'ambito del territorio siciliano, senza che ciò comporti modifica statutaria, con delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, nel rispetto della Costituzione, del codice civile e della legislazione vigente, dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b, della legge 6 giugno 2016, n.106(da ora in avanti denominato CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

SCOPI – OBIETTIVI - FINALITA'

L'Associazione è promossa dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS) e svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità formative, educative, civiche, solidaristiche, di ricerca e sperimentazione e di utilità sociale, attività che intende perseguire in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione sviluppa, in particolare, la dimensione educativa, culturale, spirituale e sociale all'interno di un progetto di crescita unitario dell'essere umano e della società, promuovendo con particolare attenzione l'apporto femminile in ambito socio culturale, politico ed economico. L'Associazione è ispirata esplicitamente al sistema educativo di Don Bosco e Madre Mazzarello basato sul Sistema Preventivo che si concretizza nei progetti educativi e nella prassi salesiana.

L'associazione nello specifico persegue le seguenti finalità:

- a) sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli operatori e degli enti associati, qualificandone i ruoli educativi, sociali, psico-pedagogici, didattici, tecnici e formativi,
- b) promuove le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano;
- c) organizza iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, formazione continua e formazione a distanza;

11 A DP

- d) risponde alle domande formative emergenti delle fasce sociali più deboli, specie di quella dei giovani e quella femminile, interagendo con il sistema scolastico, con quello produttivo, con gli altri enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi nazionali, comunitari e internazionali interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi con particolare attenzione alla donna;
- e) sviluppa ed attua percorsi formativi e di orientamento, accogliendo presso le proprie strutture soggetti tirocinanti in convenzione con le Istituzioni scolastiche, le Università e le aziende di settore;
- f) attiva iniziative, anche con l'aiuto di terzi estranei all'Associazione medesima, di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale con particolare riferimento all'orientamento femminile ed all'integrazione socio-lavorativa dei segmenti deboli del mercato del lavoro;
- g) organizza e conduce gruppi o equipe di lavoro idonei alla prevenzione, alla cura e al reinserimento socio-professionale, per realizzare uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- h) assicura forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità;
- i) cura la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di disagio, ricerca appropriate di metodologie di recupero dei giovani, a qualsiasi titolo disadattati o emarginati;
- j) promuove e diffonde una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, per valorizzare la pace, la cultura multietnica e multi religiosa e la solidarietà fra i popoli;
- k) sostiene le famiglie in condizioni di vulnerabilità, fragilità, esclusione, emarginazione;
- l) attua i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi, per superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali, e in particolare per la piena attuazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- m) collabora con Enti pubblici e privati che a qualsiasi titolo abbiano rapporti educativi e sociali con la gioventù;
- n) svolge azioni qualificate di ricerca, documentazione, sperimentazione, studio di metodologie ed elaborazioni di sussidi appropriati in rapporto ai fini che l'Associazione persegue, anche con l'organizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni ed altro;
- o) assicura agli associati il pieno rispetto del loro apporto volontario personale e per gli enti associati l'autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale, valorizzandone gli apporti peculiari e socializzandone le esperienze significative;

ART.3 ATTIVITA'

L'Associazione "COSPES-CIOFS LAURA VICUNA APS", per la realizzazione delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di quelli degli enti associati, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal CTS. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto a riguardo dal CTS (art. 35/36). L'Associazione persegue le proprie finalità di cui all'art. 2 attraverso una o più delle seguenti attività di interesse generale, nell'ambito e con i limiti di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni, aggiunte e sostituzioni:

MAOL

- a) interventi e servizi sociali e socio assistenziali;
- b) educazione, istruzione, orientamento, formazione e tirocinio professionale;
- c) formazione universitaria e post universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) consulenza psicopedagogica
- g) accompagnamento e sostegno a soggetti con disturbi dell'apprendimento (DSA).
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;
- i) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) sostegno ed accompagnamento di minori nativi e msna presenti in centri residenziali (Comunità alloggio) e centri diurni con affiancamento all'equipe educativa
- o) collabora con Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituti o altri organismi pubblici o privati, perseguendo le finalità associative.

Inoltre, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei membri associati non APS potranno costituire non più del 50% del totale degli associati APS (a norma dell'art.35 comma 3 del CTS).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo la domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

MAN-

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare ogni variazione in particolare la variazione della residenza e della email fornita nella domanda di iscrizione;

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e dimissione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, per indegnità morale, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

MAOZ

Chi intende recedere o dimettersi dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

In caso di mancato versamento della quota associativa per oltre due anni il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio previa comunicazione alla email fornita nella domanda di iscrizione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 SOSTENITORI

Sono sostenitori: gli Enti senza scopo di lucro, Enti ecclesiastici, le Associazioni, le Cooperative, ogni altra forma aggregativa, le persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, ad iniziative e attività dell'Associazione dimostrando interesse alle attività della stessa e contribuendo liberamente alla vita della medesima.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 30 del CTS.

Detto organo sarà regolato e disciplinato dall'art. 14 del presente Statuto a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi sociali dell'associazione possono riunirsi in presenza presso la sede dell'associazione o sede eletta e comunicata nella convocazione, da remoto utilizzando le piattaforme di collegamento on line e comunicando il link di collegamento ai componenti prima della riunione, infine la riunione può effettuarsi in modalità mista consentendo la partecipazione sia in presenza che da remoto. Le modalità di votazione in caso di partecipazione alla riunione da remoto o in modalità mista verranno curate dal verbalizzante che avrà cura di registrare, nelle modalità consentite dalla piattaforma utilizzata per il collegamento on line, le presenze al voto e le espressioni di voto singole.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

MA 00

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica, o telegramma, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati o da loro comunicati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio in presenza o in modalità remota.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario votandolo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ogni qualvolta per volontà sottoscritta da almeno 1/5 degli associati iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- istituisce o chiude le sedi operative o sezioni dell'Associazione;
- delibera sul trasferimento della sede legale;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla non ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea:

- in prima convocazione, sono valide quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli associati aventi diritto al voto e sono espresse con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, e si riunisce almeno una volta l'anno.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

MADE

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel com. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 12 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente al vice presidente.

ART. 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci. Rappresenta l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, è responsabile della relativa documentazione amministrativa e contabile.

Svolge anche la funzione di Segretario per la redazione degli atti ufficiali e garantisce l'archiviazione storica di essi.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo contabile la cui nomina è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del CTS.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita la revisione legale dei conti dell'Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita inoltre il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori sono:

- controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio;
- redigere e presentare al Consiglio Direttivo le rispettive relazioni al rendiconto annuale e dell'attività svolta.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo

ART. 15

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, beni mobili e immobili ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in assenza di scopo di lucro.

7402

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici (Unione Europea, Stato, Regione, Province, Comuni e ecc ...) e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

ART. 16

LIBRI OBBLIGATORI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e di eventuali altri organi sociali;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 17

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione, redige il bilancio di esercizio, nelle forme e nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del CTS e successive modificazioni, dal presente Statuto e da eventuale apposito regolamento.

Il bilancio, di cui al comma 1, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio di esercizio è sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del CTS ed è approvato dall'Assemblea dei soci. I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede legale.

ART. 18

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

HADR

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 19 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5 % degli associati.

ART. 20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Massimo Amato Di Rosa

Maria Assunta Di Rosa

Cognome... DI ROSA
Nome... MARIA ASSUNTA
Data di nascita... 17/09/1963
(anno... 52... P... 2... S... 5...)
A... TORONTO - CANADA
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... CATANIA (CT)
Via... CARUGA 224
Stato civile... Di stato libero
Professione... PSICOLOGO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... 1,56
Capelli... CASTANO BRIZZOLATI
Occhi... CASTANI
Segni particolari... N.N.

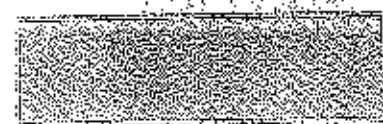

Firma del titolare... Maria Assunta Di Rosa
CATANIA (CT) il... 25/10/2012
IL SINDACO
Impronta del filo
redatto al...
Dati vitali... 0,26
Chiedi... 3,15


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale... DRSM5563P572401Z Sesso F
Cognome... DI ROSA
Nome... MARIA ASSUNTA
Data di scadenza... 13/04/2011
Luogo di nascita... CANADA
Provincia... EE
Data di nascita... 17/09/1963

Regione Siciliana

Scadenza... 17/09/2012

AS 8960584



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CATANIA
CARTA D'IDENTITA
N° AS 8960584
DI
DI ROSA
MARIA ASSUNTA

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(Art. 47 del D. P. R. n° 445/2000)

Il/la sottoscrittore Di Rosa Maria Annunziata TORONTO il 17-09-63
 e residente in MESSINA via/v.le/p.zza SA BRESLIA n° 5
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veriere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
 dall'art. 76 del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che la/e copia/e dei seguenti documenti:

- STATUTO
-
-
-

SONO COPIE CONFORMI AGLI ORIGINALI IN MIO POSSESSO.

- La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

MESSINA il 20/10/2001



IL DICHIARANTE

Annunziata Di Rosa

Si allega copia di un documento (solo nel caso non sia già presente nella documentazione allegata in domanda).